

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

## AREA LEGALE E GENERALE

### SERVIZIO LEGALE E NORMAZIONE

Publicato in albo informatico di Ateneo il 25.10.2019

D.R. n. 4693 del 25.10.2019

#### IL RETTORE

- Vista la Legge n. 240 del 30.12.2010;
- Visto lo Statuto di Ateneo;
- Visto l'art. 30, comma 5, del Regolamento didattico di Ateneo – parte generale, che prescrive la pubblicità delle prove finali per il conferimento del titolo di studio;
- Visto la delibera del consiglio di amministrazione in data 23.10.2019, di approvazione del nuovo *Regolamento della procedura di accreditamento per lo svolgimento di attività di riprese fotografiche e audiovisive all'interno degli edifici universitari* a seguito del parere favorevole espresso dal senato accademico nella seduta del 22.10.2019,
- Considerata la necessità di provvedere alla regolamentazione dell'accesso dei fotografi alle discussioni delle prove finali per il conferimento del titolo di studio.

#### DECRETA

Art. 1 - È emanato il nuovo *Regolamento della procedura di accreditamento per lo svolgimento di attività di riprese fotografiche e audiovisive all'interno degli edifici universitari* nella stesura di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 - Il presente decreto è pubblicato sull'albo informatico di Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Art. 3 - Il documento informatico originale sottoscritto con firma digitale è conservato presso l'Area legale e generale.

IL RETTORE  
*Firmato digitalmente*

Prof. Paolo Comanducci

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

## **Regolamento della procedura di accreditamento per lo svolgimento di attività di riprese fotografiche e audiovisive all'interno degli edifici universitari**

### INDICE

*Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità*

*Art. 2 – Procedura di accreditamento*

*Art. 3 – Raggruppamento degli operatori*

*Art. 4 - Durata dell'accREDITAMENTO*

*Art. 5 – Sospensione dell'accREDITAMENTO*

*Art. 6 – Annullamento e cancellazione dell'accREDITAMENTO*

*Art. 7 – Vigilanza sull'attività*

*Art. 8 - Disposizioni transitorie*

*Art. 9 – Disposizioni finali ed entrata in vigore*

**Articolo 1 – Ambito di applicazione e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina la procedura di accreditamento degli operatori per lo svolgimento di attività di riprese fotografiche e audiovisive all'interno degli edifici dell'Ateneo (di seguito "procedura"), esclusivamente in funzione e in occasione delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari.
2. Ai fini del presente regolamento per "operatore" si intende:
  - a) un soggetto che svolga in modo regolare attività produttiva di reddito di lavoro autonomo che abbia ad oggetto riprese fotografiche e audiovisive per il pubblico;
  - b) un soggetto che svolga attività produttiva di reddito d'impresa che abbia ad oggetto riprese fotografiche e audiovisive per il pubblico.
3. L'attività oggetto del regolamento è svolta da parte degli operatori individuati mediante la procedura di cui all'articolo 2, presso le strutture interessate, suddivise per scuole di riferimento e determinate dal dirigente competente, sentiti i presidi, prima dell'avvio della procedura medesima.
4. L'accREDITAMENTO allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 lascia impregiudicato il diritto degli studenti di portare, sotto la propria responsabilità, un altro operatore di fiducia, al fine di eseguire riprese in occasione della propria prova finale, fermo restando, per il medesimo operatore, il divieto assoluto di trattenersi nei locali dell'Ateneo per offrire i propri servizi ad altri laureandi e alle relative famiglie.
5. L'Ateneo garantisce esclusivamente il disciplinato, regolare ed efficiente svolgimento delle cerimonie per il conseguimento dei titoli di studio, le eventuali pattuizioni che intercorrono tra l'operatore e lo studente sono libere, l'Università rimane estranea al rapporto contrattuale tra essi intervenuto e non può essere ritenuta responsabile, a nessun titolo, degli effetti di tali pattuizioni.
6. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, è vietata ogni altra forma di ripresa fotografica e audiovisiva svolta all'interno degli edifici universitari, eccetto il caso in cui l'Ateneo rilasci specifica autorizzazione. È altresì vietata l'attività di ripresa fotografica e audiovisiva che, pur essendo svolta in occasione delle prove finali, abbia come oggetto preminente, ancorché non esclusivo, interni od oggetti appartenenti all'Università.

**Articolo 2 – Procedura di accreditamento**

1. Almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di accreditamento in corso, il dirigente competente avvia una nuova procedura mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale e nell'albo informatico di Ateneo. Detto avviso indica:

- a) i termini di ricezione delle istanze, non inferiori a trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso;
  - b) la durata del periodo di accreditamento determinato secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1;
  - c) i requisiti soggettivi di cui devono essere in possesso gli operatori che presentano istanza di accreditamento.
2. Non possono essere accreditati gli operatori che:
- a) si trovino in stato di fallimento o privi di iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura se costituiti in forma di impresa commerciale, o privi di partita IVA attiva e del codice di attività-Ateco relativo all'attività oggetto del presente regolamento se svolgono attività produttiva di reddito di lavoro autonomo (reddito di professione);
  - b) abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
  - c) si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
  - d) non abbiano assolto all'obbligo di comunicazione all'autorità di P.S. ai sensi dell'art. 164 lett. f) del D. Lgs. n. 112/98.
3. L'operatore che svolga attività produttiva di reddito di impresa indica nell'istanza non più di due soggetti per cui viene richiesto l'accredimento.
4. L'amministrazione procede alla verifica della documentazione presentata e, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, dispone l'accredimento dell'operatore ovvero il diniego motivato.
5. L'amministrazione provvede quindi a redigere l'elenco degli operatori accreditati, numerato progressivamente secondo l'ordine di registrazione delle relative istanze attribuito dall'ufficio protocollo, da assoggettarsi alle medesime forme di pubblicità previste per l'avviso che assumono valore di notifica agli interessati.

### **Articolo 3 – Raggruppamento degli operatori**

1. Gli operatori accreditati sono inseriti e suddivisi in gruppi numericamente omogenei, corrispondenti ai raggruppamenti di scuola riportati in sequenza nella tabella A, allegata al presente regolamento.

2. Al fine di consentire una rotazione degli operatori, alla scadenza di ogni anno di accreditamento, ciascun gruppo viene assegnato al raggruppamento di scuola immediatamente successivo, fino alla scadenza del periodo indicato nell'avviso.
3. I raggruppamenti degli operatori sono riportati nella tabella B, allegata al presente regolamento.
4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della tabella B, qualora due o più operatori diano formale comunicazione di reciproco accordo per il cambio nell'inserimento dei gruppi, l'amministrazione prende atto della volontà espressa dai medesimi iscrivendoli nei rispettivi gruppi prescelti.
5. Nello stesso termine di cui al comma 4, ogni gruppo indica con comunicazione sottoscritta da parte di tutti i componenti del gruppo stesso, un operatore quale referente del gruppo.

#### **Articolo 4 - Durata dell'accREDITamento**

1. L'accREDITamento ha validità per un numero di anni pari al numero di raggruppamenti di cui alla tabella A, con decorrenza dalla data di pubblicazione dell'elenco degli operatori di cui all'articolo 2.
2. Durante tale periodo gli operatori accREDITati sono tenuti a comunicare tempestivamente all'amministrazione eventuali variazioni della propria struttura organizzativa o l'eventuale cessazione dell'attività nonché il venir meno di uno o più requisiti necessari per l'accREDITamento.

#### **Articolo 5 – Sospensione dell'accREDITamento**

1. L'amministrazione può procedere alla sospensione temporanea dell'accREDITamento di un operatore qualora a suo carico risultino situazioni tali da incidere sull'affidabilità professionale del medesimo, ovvero per gravi e comprovati motivi fino all'accertamento degli stessi.
2. Nei casi di sospensione di cui al comma 1 non possono essere addebitati oneri per danno economico o di altra natura all'amministrazione medesima.

#### **Articolo 6 - Annullamento e cancellazione dell'accREDITamento**

1. La cancellazione dall'elenco dei professionisti accREDITati avviene, previa comunicazione di avvio del procedimento:
  - a) quando l'amministrazione, a seguito dei controlli effettuati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativamente alla dichiarazione, da parte dei soggetti interessati, del possesso dei requisiti indicati nell'avviso di cui all'articolo 2, comma 1 venga a conoscenza dell'insussistenza degli stessi, ovvero venga a conoscenza del venir meno dei requisiti in capo ad un operatore accREDITato;
  - b) a seguito di specifica richiesta del legale rappresentante dell'impresa o del professionista;

- c) nel caso di negligenza, comprovata anche mediante segnalazione degli studenti, o inosservanza di una o più delle prescrizioni di cui al presente regolamento.

#### **Articolo 7 - Vigilanza sull'attività**

1. Il presidente della commissione d'esame ha il compito di vigilare, utilizzando a tal fine il personale addetto, sul corretto accesso degli operatori autorizzati ai locali ove si svolgono le sedute delle prove finali, nonché sul rispetto delle modalità di svolgimento delle attività contenute nel presente regolamento.
2. Qualora dovessero verificarsi comportamenti che possano recare turbativa al regolare svolgimento delle sedute, il presidente della commissione può vietare l'effettuazione o la continuazione dell'attività e disporre l'allontanamento dei soggetti, nei modi ritenuti più opportuni.

#### **Articolo 8 – Disposizioni transitorie**

1. Gli operatori accreditati alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano a svolgere l'attività in oggetto sulla base dei requisiti richiesti dalla previgente disciplina e fino alla scadenza del proprio periodo di accreditamento.

#### **Articolo 9 – Disposizioni finali ed entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del rettore ed è pubblicato nell'albo informatico dell'Ateneo nonché sul relativo sito istituzionale. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di emanazione nell'albo informatico.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento emanato con D.R. n. 325 del 31.05.2013.
3. Le modifiche o le integrazioni alle tabelle A e B, allegate al presente regolamento e non costituenti parte integrante del medesimo, sono disposte dal dirigente competente, in relazione a ciascuna procedura di accreditamento, da assoggettarsi alle medesime forme di pubblicità previste e disposte per il presente regolamento che assumono valore di notifica agli interessati.
4. Per quanto ivi non espressamente previsto si fa rinvio alla normativa vigente in materia.